




Gruppo BCC Iccrea

Uniti siamo ancora più unici



STATUTO ICCREA BANCA S.p.A.

Approvato dall'Assemblea dei Soci
del 26 maggio 2023



TITOLO I

SEZIONE I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata "Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo" e, in forma abbreviata, "Iccrea Banca S.p.A."

1.2. Iccrea Banca S.p.A. (di seguito la "Società") è la capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea (di seguito il "Gruppo").

Articolo 2 - Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede legale e direzione generale in Italia, a Roma.

3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la raccolta del risparmio;
- b) l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l'attività di acquisto di crediti di impresa, **nonché l'attività di distribuzione assicurativa nelle forme e modalità consentite alle banche;**
- c) l'assunzione, il coordinamento e la gestione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e

strumentale all'attività delle società del Gruppo e dei Soci;

- d) la prestazione di servizi di supporto a favore delle società del Gruppo;
- e) ogni attività, anche finanziaria, strumentale, connessa o accessoria alle attività di cui ai punti precedenti, ivi compreso il rilascio di garanzie nell'interesse delle società partecipate e delle banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane che hanno aderito al contratto di coesione con la Società e hanno adottato le connesse clausole statutarie (le "Banche Affiliate");
- f) l'attività di indirizzo e di coordinamento delle società del Gruppo;
- g) lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria in ogni forma e mediante ogni idonea iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti e volta al perseguimento di fini di interesse delle società del Gruppo e, in particolare, per:
 - (i) assicurare l'accesso, anche in via indiretta, ai mercati interbancari domestici e internazionali;
 - (ii) fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le società del Gruppo possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di clearing domestici e internazionali;
 - (iii) fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso alle procedure interbancarie nazionali ed europee;
 - (iv) intermediare i flussi finanziari e gestire il collateral per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;
- h) l'attuazione di ogni intervento, anche di garanzia, previsto dal contratto di coesione sottoscritto con le Banche Affiliate;
- i) la prestazione di servizi connessi, strumentali o di supporto all'attività**

bancaria, finanziaria e assicurativa, ivi inclusa l'attività di formazione, anche a favore, in via non prevalente, di soggetti non appartenenti al Gruppo.

4.2. La Società, inoltre, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.3. La Società supporta le Banche Affiliate e le altre società componenti il Gruppo nell'esercizio delle rispettive attività, assicurando la stabilità e la solidità del Gruppo, salvaguardando i principi mutualistici e localistici di riferimento e sostenendo la capacità delle Banche Affiliate di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza.

4.4. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4.5. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.6. La Società può inoltre assumere partecipazioni nelle Banche Affiliate ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni ed effettuare operazioni analoghe previste dalla normativa.

4.7. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SEZIONE II GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Articolo 5 - Composizione

5.1. Il Gruppo è composto da:

- a) Iccrea Banca S.p.A., in qualità di capogruppo (la "Capogruppo");
- b) le Banche Affiliate;
- c) le altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo;
- d) gli eventuali sottogruppi territoriali;
- e) gli altri soggetti che la normativa applicabile consente di includere nel Gruppo.

Articolo 6 - Capogruppo

6.1. La Società, in qualità di Capogruppo, ai sensi dell'articolo 37-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, esercita, nel rispetto delle finalità mutualistiche e sulla base del contratto di coesione sottoscritto con le Banche Affiliate, l'attività di direzione e di coordinamento sulle stesse Banche Affiliate, emanando disposizioni vincolanti anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti autorità di vigilanza e per l'attuazione del contratto di coesione. La Società esercita l'attività di direzione e coordinamento anche sulle altre società controllate dalla Capogruppo.

6.2. La Società adotta interventi nei confronti delle Banche Affiliate proporzionati al livello di rischiosità delle stesse.

Articolo 7 - Ammissione al Gruppo

7.1. Ai fini dell'ammissione al Gruppo, ciascuna banca di credito cooperativo deve:

- a) essere costituita in forma di banca di credito cooperativo;
- b) ottemperare ai requisiti previsti dalle norme sulla cooperazione di credito e la vigilanza cooperativa;
- c) sottoscrivere il contratto di coesione;
- d) rispettare i requisiti di capitale o di liquidità obbligatori previsti dalle norme prudenziali e quelli specifici eventualmente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- e) risultare adempiente rispetto alle Disposizioni di Vigilanza applicabili

nonché a specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza o di altre autorità competenti.

7.2. Il consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, delibera in merito all'ammissione della banca richiedente sulla base dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti nel comma 1 del presente Articolo. In caso di diniego dell'ammissione, nella delibera verranno riportate le relative motivazioni.

7.3. Nell'ipotesi in cui i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al Gruppo non risultino sussistenti, la Società – ove possibile, a seconda dei requisiti e delle condizioni che non dovessero risultare sussistenti - propone alla banca richiedente un piano di interventi correttivi di cui la Società monitora l'attuazione. Al termine dell'attuazione di tale piano, la Società verifica nuovamente la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni necessari per l'ammissione al Gruppo Bancario Cooperativo.

7.4. La delibera della Società in merito all'ammissione o al diniego dell'ammissione della banca richiedente è comunicata all'Autorità di Vigilanza non oltre 5 giorni dalla relativa adozione. L'ammissione o il diniego di ammissione non è efficace e non può essere eseguita fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

7.5. La banca di credito cooperativo adotta uno statuto conforme allo schema di statuto tipo previsto per le Banche Affiliate, aderisce al contratto di coesione e mette a disposizione i mezzi previsti dal contratto di coesione per la garanzia.

Articolo 8 - Esclusione dal Gruppo

8.1. La Società, verificata la gravità delle violazioni e tenuto conto della reiterazione delle stesse, nonché degli impatti della propria decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo, delibera l'esclusione di una Banca Affiliata, dandone informativa alla stessa, se:

- a) la Banca Affiliata (i) ha commesso gravi o ripetute violazioni delle obbligazioni previste nel contratto di coesione, delle

disposizioni di vigilanza afferenti al Gruppo o delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari applicabili al Gruppo; o (ii) non rispetta le direttive della Società; o (iii) ostacola l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società; e

- b) sono stati inutilmente esperiti, da parte della Società, gli appropriati poteri di intervento correttivo o di sostegno infragruppo.

8.2. La delibera, debitamente motivata, relativa all'esclusione di una Banca Affiliata viene adottata dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ed è comunicata all'Autorità di Vigilanza non oltre il termine di 5 giorni dalla relativa adozione.

8.3. L'efficacia dell'esclusione è in ogni caso subordinata all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 9 - Recesso dal Gruppo

9.1. Una Banca Affiliata può recedere dal Gruppo in caso di modifica del contratto di coesione, a condizione che la Banca Affiliata abbia espresso il proprio rifiuto a tali modifiche e il tenore delle stesse sia tale da risultare oggettivamente pregiudizievole rispetto ai diritti ed obblighi della Banca Affiliata che intende esercitare il recesso.

9.2. La Banca Affiliata che intende esercitare il diritto di recesso ne dà comunicazione alla Società entro 60 giorni dal verificarsi delle ipotesi di recesso.

9.3. La Capogruppo valuta il rispetto delle condizioni previste dal contratto di coesione e dal presente Articolo nonché gli impatti della decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo, quindi approva o respinge la richiesta di recesso con delibera motivata, da assumersi entro 90 giorni dalla data di ricezione del preavviso, informandone la Banca Affiliata.

9.4. Il recesso sarà efficace alla successiva tra le seguenti date: (i) ventiquattro mesi successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra e (ii) la data di ricezione dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Articolo 10 - Accordo di Garanzia

10.1. La Società aderisce all'accordo di garanzia in solido e reciproca tra la Capogruppo e le Banche Affiliate al Gruppo (congiuntamente le "Banche Aderenti"). L'accordo prevede meccanismi di sostegno finanziario infra-gruppo con cui le Banche Aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente nonché per evitare l'assoggettamento a procedure di risoluzione o di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

10.2. L'accordo di garanzia prevede, inoltre, che la Società e ciascuna delle Banche Affiliate al Gruppo assumono in solido le obbligazioni della Società e di ogni altra Banca Aderente che si renda inadempiente verso i propri creditori per tutte le passività non subordinate. L'obbligo di garanzia della Capogruppo e di ciascuna delle Banche Affiliate al Gruppo è commisurato alle rispettive esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuto entro il limite quantitativo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, come definiti dalla disciplina prudenziale applicabile.

10.3. La richiesta di pagamento della garanzia potrà essere avanzata nei confronti della Capogruppo solo dopo che la stessa sia stata avanzata nei confronti della Banca Affiliata debitrice e tale richiesta sia rimasta insoddisfatta.

10.4. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, la Capogruppo provvede in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della Banca Affiliata inadempiente, con priorità rispetto alle altre Banche Affiliate diverse dalla Banca Affiliata debitrice, le quali, ove richieste dell'adempimento, possono opporre l'eccezione di preventiva escussione della Capogruppo.

SEZIONE III SOTTOGRUPPI TERRITORIALI DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Articolo 11 - Costituzione di sottogruppi territoriali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

11.1. I sottogruppi territoriali eventualmente costituiti nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono composti da:

- a) una banca costituita in forma di società per azioni, controllata dalla Capogruppo e soggetta alla direzione e al coordinamento di questa;
- b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla banca di cui al punto a), a direzione e coordinamento della medesima Capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;
- c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla banca di cui al punto a).

Articolo 12 - Rapporti tra la Capogruppo e i sottogruppi territoriali del Gruppo

12.1. La banca di cui alla lettera a) del precedente art. 11.1 svolge funzioni di supporto della Società per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle Banche Affiliate appartenenti al sottogruppo territoriale, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla Società per l'intero Gruppo. A tal fine, la stessa banca, ferma restando la responsabilità

della Capogruppo per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette alle Banche Affiliate del sottogruppo le disposizioni impartite dalla Capogruppo, ne verifica il rispetto, segnala alla Società eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.

TITOLO II

SOCI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI - RECESSO

Articolo 13 - Soci

13.1. Possono essere soci:

- a) le banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane;
- b) la Federazione italiana e le Federazioni territoriali delle banche di credito cooperativo/ casse rurali ed artigiane;
- c) altri intermediari creditizi, finanziari e assicurativi, nonché le fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) i fondi pensione, gli investitori istituzionali, gli enti pubblici, le società di capitali, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e altri fondi istituiti per le medesime finalità.

13.2. Nessun socio può possedere, direttamente o indirettamente ai sensi degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, del TUB, più del 10% delle azioni con diritto di voto della Società.

13.3. In caso di superamento del limite di cui all'articolo 13.2, per via diretta o indiretta ai sensi del medesimo comma, non potranno essere esercitati i diritti di voto relativi alle azioni detenute in eccesso rispetto al citato limite.

13.4. Per favorire il raggiungimento dello scopo sociale, le Banche Affiliate operano, in

via preferenziale e nel rispetto delle direttive impartite dalla Capogruppo, con le società facenti parte del Gruppo e con le altre società partecipate.

13.5. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti, tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 14 - Capitale

14.1. Il capitale sociale è di euro 1.401.045.452,35 (unmiliardoquattrocentounomilioni quarantacinque milaquattrocentocinquanta due virgola trentacinque) suddiviso in n. 27.125.759 (ventisettemilionicentoventicinquemilasettecentocinquantanove) azioni nominative da nominali euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

14.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal Consiglio di Amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

14.3. Il capitale sociale rappresentato da azioni con diritti di voto deve essere detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle Banche Affiliate.

Articolo 15 - Azioni

15.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

15.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

15.3. Le cessioni di azioni sono prive di effetto se non preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, **il quale procede alla** verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente statuto.

15.4. Ove le disposizioni di legge lo consentono, la Società potrà procedere alla dematerializzazione delle azioni con le modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Recesso

16.1. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 17 - Organi sociali

17.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

17.2. Agli organi sociali di cui alle lettere da b) a f) del precedente comma si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.

CAPO I

Articolo 18 - Assemblea: rappresentanza e intervento

18.1. L'Assemblea è costituita dai Soci nelle persone dei loro legali rappresentanti o nelle

persone da questi espressamente delegate ad intervenire.

18.2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, fermi restando le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

18.3. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro dei soci ed abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

18.4. Fermi gli effetti della rappresentanza legale, alla stessa persona non possono essere conferite più di dieci deleghe. In ogni caso la percentuale di capitale rappresentata da ciascuna persona, in proprio o per delega, non potrà in ogni caso superare il limite di cui all'art. 13.2.

18.5. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria: competenze

19.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) nomina gli Amministratori e i Sindaci e occorrendo provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti, ne determina il compenso e provvede alla eventuale sua revoca;
- d) determina i compensi spettanti agli organi da essa nominati;
- e) approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale della Società e dell'intero gruppo; (ii) eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio, stock option); (iii)

i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge;

- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Articolo 20 - Assemblea straordinaria: competenze

20.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 26.3 del presente statuto;
- b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 21 - Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

21.1. L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata, direttamente o per delega, almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle azioni intervenute o rappresentate.

21.2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

21.3. Le nomine per le cariche sociali avvengono a maggioranza relativa, **salvo quanto previsto nel primo capoverso dell'art. 25.14.**

21.4. Le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato per astensione volontaria del soggetto a cui spetta tale diritto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 22 - Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

22.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

22.2. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

Articolo 23 - Convocazione

23.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, fermi i diversi termini di legge eventualmente applicabili. **Nell'avviso di convocazione può essere prevista la possibilità di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della**

riunione. Verificatisi questi presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in mancanza, in quello in cui si trova almeno il segretario.

23.2. In espressa deroga alle previsioni di cui al comma che precede, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, nonché agli Amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, fermi i diversi termini di legge eventualmente applicabili.

23.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione – non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione – per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

23.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 23.1 e 23.2, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

23.5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.6. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 24 - Assemblea: presidenza e procedura

24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

24.2. Al Presidente spettano i compiti previsti dall'art. 2371, primo comma, del codice civile.

24.3. I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente, dal Segretario e, ove designati, dagli scrutatori.

24.4. Nelle assemblee straordinarie è necessaria l'assistenza di un notaio che adempie alle funzioni di segretario e ne redige il verbale.

24.5. All'Assemblea interviene il Direttore Generale.

CAPO II

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione: Composizione, durata e sostituzione

25.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da quindici Consiglieri di cui almeno cinque appartenenti al genere meno rappresentato. Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario su indicazione del Presidente. Il Segretario del Consiglio è un dipendente della Società all'uopo designato dal Consiglio stesso.

25.2. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

25.3. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettano i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo statuto, compreso il divieto di interlocking di cui all'art. 36 del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011. Almeno quattro Amministratori devono altresì possedere i requisiti per poter essere qualificati come "non esecutivi" e "indipendenti".

25.4. Ai fini delle previsioni del presente articolo, conformemente alla normativa vigente, sono considerati come “non esecutivi” gli Amministratori che:

- (i) non sono membri del Comitato Esecutivo;
- (ii) non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
- (iii) non hanno incarichi direttivi nella Società (i.e. non hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta);
- (iv) non si trovano in alcuna delle situazioni descritte ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) in alcuna delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

25.5. Ai fini delle previsioni del presente articolo, e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo direttamente applicabili alla Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 2399 c.c., sono considerati come “indipendenti” gli Amministratori non esecutivi che:

- (i) non siano partecipanti della Società;
- (ii) non rivestano, o non abbiano rivestito nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, il ruolo di esponente presso un partecipante nella Società, una società da questa controllate, ivi comprese le Banche Affiliate, o gli organismi o enti espressione delle banche di credito cooperativo;
- (iii) non abbiano ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici dall'assunzione dell'incarico, incarichi di esponente presso un partecipante della Società, una società da questa controllate, ivi comprese le Banche Affiliate, o gli organismi o enti espressione delle banche di credito cooperativo;
- (iv) non abbiano ricoperto nei due anni

precedenti all'assunzione dell'incarico la carica di esponente con incarichi esecutivi nella Società;

- (v) non abbiano rivestito per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di esponente nella Società;
- (vi) non siano esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- (vii) non intrattengano, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, o non abbiano intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società del Gruppo o altre società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante della Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- (viii) non siano soci, amministratori o dipendenti ovvero non abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società o di una entità associata, consorziata o comunque appartenente alla sua rete, come definita dalle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni attuative;
- (ix) non ricoprano o non abbiano ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: membro del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale; presidente di giunta regionale, presidente di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni;

consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; presidente o componente degli organi di comunità montane;

- (x) non siano coniugi non legalmente separati, persone legate in unione civile o convivenza di fatto, parenti o affini entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui ai punti da (i) a (ix).

25.6. Dieci Amministratori sono eletti fra gli Amministratori delle Banche Affiliate. **Dei restanti Amministratori, quattro devono rispettare il requisito di indipendenza di cui all'art. 25.5 e uno almeno i requisiti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) del medesimo articolo 25.5**, fermo restando quanto previsto negli articoli 25.3, 25.4 e 25.5. Nessun socio e nessuna Banca Affiliata può avere più di un esponente nel Consiglio di Amministrazione.

25.7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso, dei Sindaci e del Direttore Generale.

25.8. Gli Amministratori provenienti dagli organi di amministrazione delle Banche Affiliate vengono selezionati anche tenuto conto di criteri basati sul merito, i quali presuppongono che non possono essere eletti, e se eletti decadono, coloro:

- (i) che cessano, per qualunque ragione, dalla carica ricoperta nella Banca Affiliata;
- (ii) che sono esponenti della Banca Affiliata interessata da intervento correttivo o di sostegno infragruppo nel corso del mandato in Capogruppo;
- (iii) che sono stati esponenti della Banca Affiliata nei due esercizi precedenti l'adozione di interventi correttivi o di

sostegno infragruppo da parte della Capogruppo. Tale causa di ineleggibilità o decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi interventi.

25.9. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una o più liste di candidati.

25.10. Il Consiglio di Amministrazione **in carica** presenta una lista di candidati Amministratori (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ulteriori liste possono essere presentate dai soci che, congiuntamente considerati, detengano una quota di capitale almeno pari a 15%.

25.11. Ciascuna lista deve recare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, tra i quali devono essere compresi e qualificati quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 25.5., includendo tra questi almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista, e quelli provenienti dagli organi di amministrazione delle Banche Affiliate di cui all'art. 25.6. e deve in ogni caso rispettare la vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

25.12. I candidati riportati in ciascuna lista devono essere in possesso dei requisiti necessari per integrare la composizione qualitativa e quantitativa ottimale definita ex ante dal Consiglio di Amministrazione, in conformità di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto e al fine di assicurare la nomina di soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito, un elevato livello qualitativo e una adeguata diversificazione delle competenze e dei profili professionali. Con riferimento agli esponenti provenienti dagli organi di amministrazione delle Banche

Affiliate, la composizione quali-quantitativa definita ex ante individua, tra gli altri, specifici criteri basati sul merito che tengano conto delle capacità dimostrate e dei risultati conseguiti nell'attività di amministrazione, direzione e controllo delle Banche Affiliate di provenienza nonché del livello di rischiosità delle stesse.

25.13. I soci sono informati, almeno 90 giorni prima dell'Assemblea avente ad oggetto la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, della composizione quali-quantitativa ottimale che quest'organo deve rispettare. La lista o le liste di cui al precedente comma 10 sono depositate presso la sede della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. **In caso di successiva rinuncia o comprovato impedimento alla candidatura, la Lista o le liste possono essere integrate anche successivamente a detto termine nel rispetto delle modalità previste per la formazione delle medesime liste e disciplinate agli art. 25.10, 25.11 e 25.12.**

25.14. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista ed essa ottenga la maggioranza dei voti in Assemblea, vengono eletti tutti i candidati Amministratori presenti all'interno della lista;
- b) nel caso in cui siano state ammesse più liste ed almeno una di dette liste, oltre alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea, abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validamente espressi in Assemblea, tutti gli Amministratori vengono eletti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, tranne un Amministratore. In tale ipotesi si procederà alla composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della quota di genere applicabile prevista dalla normativa vigente, come segue:

- (i) **dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei Consiglieri, vengono eletti tutti i Consiglieri da eleggere, con esclusione dell'ultimo della lista qualificato come "indipendente";**
 - (ii) **dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le altre liste, viene eletto il primo candidato della lista stessa qualificato come "indipendente" o il successivo candidato della lista stessa qualificato come "indipendente" che consenta di rispettare la composizione di genere prevista dalla normativa vigente. In caso di parità di voti fra più liste prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al capitale sociale al momento della presentazione della lista e, in subordine, dal maggior numero di Soci. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata per prima in ordine cronologico.**
- c) nel caso in cui siano state ammesse più liste e queste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti in Assemblea, trova applicazione il meccanismo disciplinato dalla precedente lettera b) considerando come lista di maggioranza quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al capitale sociale al momento della presentazione della lista e, in subordine, dal maggior numero di Soci. In caso di ulteriore parità, sarà considerata come lista di maggioranza quella presentata per prima in ordine cronologico;

In caso di Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione in corso di mandato, in presenza di più liste, vengono in ogni caso eletti tutti i candidati Amministratori presenti all'interno della lista di maggioranza individuata secondo i criteri di cui alle lettere che precedono.

25.15. Coloro che si trovino in ipotesi di incompatibilità decadono dall'incarico di

Amministratore della Società, qualora, contestualmente all'accettazione, non pongano termine alla situazione che costituisce causa di incompatibilità con efficacia immediata.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione: competenze

26.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione e di supervisione strategica.

26.2. Ferme restando le competenze che, per legge o in base al presente statuto, sono riservate all'Assemblea, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e supervisione strategica della Società, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee strategiche e gli indirizzi gestionali, funzionali a garantire il raggiungimento dello scopo sociale e ne monitora l'attuazione;
- b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'indirizzo delle Banche Affiliate e delle altre società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni delle autorità di vigilanza;
- c) delibera in ordine all'assunzione e alla cessione di partecipazioni strategiche e l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili nonché le operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società partecipate. In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con le funzioni di supervisione strategica ad esso attribuite valuta le operazioni da effettuare, se del caso specificandone condizioni e limiti di natura strategica e demanda al Comitato Esecutivo la definizione delle caratteristiche di tali operazioni inclusi, in via esemplificativa, tempi, modalità e prezzo delle stesse;
- d) approva il progetto di governo societario e l'assetto organizzativo della Società, compreso il sistema dei flussi informativi, definendo le policy, dettando regolamenti e valutando, con cadenza almeno annuale, la relativa adeguatezza. In tale ambito, in particolare, approva una policy per la promozione della diversità e della inclusività nonché una policy per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti. Stabilisce, inoltre, regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale;
- e) garantisce l'adozione di misure finalizzate a prevenire e gestire i conflitti di interesse e detta disposizioni per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- f) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- g) approva la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, compresi i Comitati Endoconsiliari di cui all'art. 31 del presente statuto, e, se del caso, ad altri organi aziendali, nominandone i componenti;
- h) approva i regolamenti interni del Comitato Esecutivo e di ciascuno dei Comitati Endoconsiliari di cui al successivo art. 31 del presente statuto;
- i) approva l'acquisto di azioni proprie nei limiti della riserva costituita a tal fine;
- j) nomina, revoca e determina il trattamento economico del Direttore Generale della Società;
- k) nomina e revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo della Società, previo parere del Collegio Sindacale;
- l) svolge ogni competenza ad esso assegnata ex lege in relazione al sistema dei controlli interni, in conformità della normativa tempo per tempo vigente. In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione approva il processo di convalida per l'investimento in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività o l'inserimento in nuovi mercati e approva la politica in tema di esternalizzazione;
- m) adotta e sottopone a riesame, con cadenza almeno annuale, la politica in tema di remunerazione approvata dall'Assemblea e, in conformità con tale politica, detta le relative direttive per l'adozione delle conseguenti

- deliberazioni;
- n) svolge ogni competenza ad esso assegnata dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di politiche e prassi di remunerazione e, in tale contesto, valuta la coerenza della politica della Società in tema di remunerazione con i piani strategici della Società e i rischi aziendali;
- o) designa, qualora ne abbia facoltà, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e i direttori generali delle società partecipate; fornisce altresì indicazioni per la revoca dei direttori generali delle società partecipate;
- p) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società, intendendosi per tale il processo riguardante i tempi e i modi che la Società deve adottare sia nell'adempimento di obblighi informativi cui essa sia tenuta per legge sia nell'effettuazione di comunicazioni nei confronti del pubblico che prescindano dalla sussistenza di un obbligo normativo;
- q) determina, sentito il Collegio Sindacale, la misura del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Comitato Esecutivo, dei Consiglieri facenti parte del Comitato Esecutivo, nonché dei Consiglieri che siano stati investiti dal Consiglio di Amministrazione di particolari incarichi, in coerenza con i compensi determinati per il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea e con la politica in materia di retribuzione e remunerazione approvata dall'Assemblea con riguardo all'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione;
- r) individua gli Amministratori, diversi da quelli indicati nel presente statuto, ai quali è attribuita la rappresentanza della Società e conferisce a dipendenti poteri di firma in rappresentanza della Società, determinando i limiti degli stessi;
- s) delibera, sentito il Collegio Sindacale, in ordine alle domande di ammissione al Gruppo e su quelle di recesso o esclusione dal Gruppo delle Banche Affiliate;
- t) definisce i regolamenti e i procedimenti elettorali delle Banche Affiliate da sottoporre all'approvazione delle Assemblee delle stesse;
- u) valuta l'adeguatezza degli organi delle Banche Affiliate e, eventualmente, emana direttive alla singola Banca Affiliata per opporsi, con specifica motivazione, alla nomina di candidati ritenuti non idonei;
- v) nomina o revoca con specifica motivazione, nei casi previsti dalla normativa e regolati dal contratto di coesione, gli esponenti delle Banche Affiliate;
- w) in caso di sostituzione di un componente revocato, indica alla Banca Affiliata, nei casi previsti dalla normativa e dal contratto di coesione, la persona da nominare;
- x) approva preventivamente le operazioni delle Banche Affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il Gruppo o per le singole Banche Affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, acquisto o cessione di partecipazioni e immobili, apertura, chiusura, acquisto o cessione di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali. Delibera altresì in ordine all'articolazione territoriale e alla rete distributiva (anche fuori sede) delle Banche Affiliate al fine di coordinarne e razionalizzarne la presenza sul territorio in una prospettiva di efficacia mutualistica, efficienza ed eliminazione delle duplicazioni;
- y) valuta i casi di inadempimento delle direttive emanate e degli obblighi previsti dal contratto di coesione da parte delle Banche Affiliate e stabilisce i relativi interventi (preventivi, correttivi e di sostegno infragruppo) e le relative sanzioni in conformità con quanto previsto nel contratto di coesione;
- z) approva, riesamina e aggiorna il piano di risanamento, nonché cura la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza. In tale

ambito, inoltre, adotta, su richiesta dell'autorità di vigilanza, le modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e le altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché provvede all'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce. Decide, infine, di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

- aa) **valuta, per la gestione delle tematiche ESG, l'attribuzione di specifiche deleghe ad un Comitato Endoconsiliare, anche diverso da quelli di cui all'art. 31 del presente Statuto, oppure il conferimento di una delega ad un singolo amministratore.**

26.3. Sono attribuite inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. ed operazioni di scissione ai sensi dell'articolo 2506-ter cod. civ.,
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie,
- c) riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- d) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

26.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, delega al Comitato Esecutivo funzioni di gestione, nominandone i componenti e determinando i limiti della delega; la delega lascia impregiudicata la possibilità del Consiglio di Amministrazione di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

26.5. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni particolarmente significative effettuate dalla Società secondo la periodicità individuata nel relativo regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione assicura un efficace confronto dialettico con il Comitato Esecutivo.

26.6. Resta fermo che, in materia di gestione corrente della Società, possono essere conferiti poteri al Direttore Generale e ad altri dipendenti della Società, anche riuniti in comitati.

26.7. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i relativi poteri.

26.8. Le decisioni assunte dai soggetti delegati sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.

26.9. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni particolarmente significative effettuate dalla Società secondo la periodicità indicata nel relativo regolamento.

Articolo 27 - Consiglio di Amministrazione: Convocazione e procedimento

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

27.2. Il Consiglio di Amministrazione si aduna, di regola, con periodicità almeno bimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la metà dei componenti o il Comitato Esecutivo o il Collegio Sindacale.

27.3. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci con lettera, o altra comunicazione scritta a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso

di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione stessa.

27.4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti.

27.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

27.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

27.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto temi relativi all'Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate che interessino, nello specifico, la Banca Affiliata in cui un Amministratore della Società riveste la carica di esponente devono essere approvate con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

27.8. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

27.9. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

27.10. È ammessa la possibilità, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione **o, in mancanza, in quello in cui si trova almeno il segretario.**

CAPO III

Articolo 28 - Presidente

28.1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e, in particolare, del Consiglio di Amministrazione, favorendo, in quel contesto, la dialettica tra Consiglieri esecutivi e non esecutivi; egli garantisce l'equilibrio di poteri tra Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo, con particolare riferimento ai poteri delegati.

28.2. Il Presidente si pone quale interlocutore del Comitato Esecutivo, dei Comitati Endoconsiliari, nonché del Collegio Sindacale.

28.3. In linea con quanto precede, il Presidente non ha un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, ferma restando la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'organo in occasione della prima riunione successiva.

28.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; può conferire procure speciali a terzi.

28.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni e i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età.

28.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

CAPO IV

Articolo 29 - Comitato Esecutivo: Composizione, convocazione e procedimento

29.1. Il Comitato Esecutivo è composto da cinque Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione e nomina tra i propri componenti un Presidente. Segretario del Comitato è un dipendente della Società all'uopo designato dal Comitato stesso.

29.2. Un componente del Comitato Esecutivo deve possedere i requisiti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) dell'articolo 25.5.

29.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere componente del Comitato Esecutivo. Partecipano alle adunanze il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale.

29.4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Comitato stesso, ovvero da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Comitato Esecutivo redige l'ordine del giorno e ne presiede le adunanze.

29.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato Esecutivo, le sue funzioni sono assunte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal componente più anziano di età.

29.6. Il Comitato Esecutivo si aduna almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente del Comitato stesso o lo richiedano almeno due dei suoi componenti; le modalità e i termini di convocazione sono gli stessi previsti per il Consiglio di Amministrazione.

29.7. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti del Comitato.

29.8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti alla

riunione e devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

29.9. È ammessa la possibilità, per le riunioni del Comitato Esecutivo, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Comitato Esecutivo o, in mancanza, in quello in cui si trova almeno il segretario.

Articolo 30 - Comitato Esecutivo: competenze

30.1. Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla sua esclusiva competenza, il Consiglio di Amministrazione può conferire al Comitato Esecutivo specifiche deleghe per la gestione corrente della Società e, in particolare, nelle materie di seguito riportate, definendo i contenuti, i limiti e le modalità per il loro esercizio:

- concessione del credito;
- classificazione e valutazione dei crediti;
- emissioni obbligazionarie;
- operazioni in strumenti finanziari, partecipazioni ad aste su titoli di Stato e sottoscrizioni a fermo;
- attuazione delle politiche e delle procedure relative alla governance e alla gestione del rischio della Società;
- creazione, modifica o soppressione di strutture aziendali;
- approvazione delle norme di processo;
- definizione dei processi di gestione del sistema informativo e delle regole di governo dei dati;
- gestione del contenzioso.

30.2. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione circa l'attività

svolta secondo la periodicità e con le modalità definite nel suo regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 - Comitati Endoconsiliari

31.1. Sono istituiti, all'interno del Consiglio di Amministrazione, i seguenti quattro Comitati Endoconsiliari: il Comitato Nomine, il Comitato Rischi, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate.

31.2. Il Comitato Nomine, il Comitato Rischi e il Comitato Remunerazioni sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate viene costituito con poteri consultivi, istruttori e propositivi negli ambiti relativi all'Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

31.3. Ciascuno dei Comitati Endoconsiliari è composto da tre Consiglieri non esecutivi, due dei quali indipendenti, ad eccezione del Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate all'interno del quale tutti i Consiglieri sono indipendenti. Essi si differenziano per almeno un componente.

31.4. Uno dei componenti indipendenti di ciascuno dei Comitati Endoconsiliari ne assume la presidenza.

31.5. I compiti, i poteri e le risorse attribuiti a ciascuno dei Comitati Endoconsiliari sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, che ne approva i rispettivi regolamenti interni.

31.6. Qualora venga eletto un Amministratore da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza ai sensi dell'articolo 25.14, punto (ii), tale soggetto deve essere nominato componente di almeno uno dei Comitati Endoconsiliari.

CAPO V

Articolo 32 - Direttore Generale

32.1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento e controllo, provvede alla gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle unità organizzative aziendali, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

32.2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale e riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.

32.3. Il Direttore Generale partecipa, con potere di proposta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

32.4. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura, propone assunzioni, promozioni e revoche ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

32.5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte da Dirigenti della Società all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

CAPO VI

Articolo 33 - Collegio Sindacale: composizione, requisiti, durata, compensi e procedimento

33.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, tra cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato, e due Supplenti, tra cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato, nominati dalla Assemblea, sulla base di una o più liste di candidati presentate dai soci che,

congiuntamente considerati, detengano una quota di capitale almeno pari al 15% dell'intero capitale sociale.

33.2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari esattamente al numero di componenti del Collegio Sindacale da eleggere con espressa indicazione dei tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo, tra cui è altresì individuato il Presidente, e dei due candidati alla carica di Sindaco Supplente.

33.3. Sono eletti alla carica di Sindaco i candidati appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

33.4. Qualora non fosse possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina dei Sindaci sulla base delle liste di candidati, l'Assemblea delibererà nei modi e con le maggioranze di legge provvedendo, altresì, alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile. In caso di cessazione di un sindaco, subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

33.5. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

33.6. Almeno un Sindaco Effettivo e uno Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, oltre ai requisiti previsti dalla legge, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali di dottore commercialista o avvocato prestate negli ambiti attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società; ovvero
- b) attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

33.7. Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato l'esperienza professionale di cui al comma precedente per un periodo non inferiore a cinque anni.

33.8. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:

- a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 25.5, punti (i), (vi), (vii) e (viii);
- b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 25.5, punti (i), (vi), (vii) e (viii) o nella lettera c) del presente comma;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante della Società, la Società o società da questa controllate;
- d) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni incarichi di componente del collegio sindacale presso le Banche Affiliate.

33.9. I Sindaci non possono assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del Gruppo.

33.10. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

33.11. I Sindaci durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

33.12. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per tre mandati consecutivi o di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società per tre mandati consecutivi.

33.13. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente e di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti sei mandati consecutivi come Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.

33.14. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

33.15. Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea per l'intero mandato, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

33.16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in audio o video conferenza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di visionare o trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Articolo 34 - Collegio Sindacale: poteri e competenze

34.1. Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società del Gruppo nell'esercizio dell'attività di

direzione e coordinamento;

- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

34.2. Il Collegio Sindacale accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni e vigila, ai sensi di legge, sull'attività di revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

34.3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

34.4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

34.5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

34.6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società del Gruppo, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

34.7. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

34.8. Fermo restando l'obbligo di cui al paragrafo precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

34.9. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

34.10. Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

34.11. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

34.12. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

TITOLO IV REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 35 - Revisione legale dei conti

35.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale scelta dall'Assemblea ordinaria ai sensi di legge.

TITOLO V BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 - Esercizio sociale

36.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37 - Utili

37.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno un decimo (1/10) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea che decide su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38 - Liquidazione

38.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 39 - Clausola compromissoria

39.1. Le controversie che potessero insorgere tra la Società ed i Soci, oppure tra questi e gli Amministratori ed in genere tutte le controversie connesse all'esplicazione dell'attività sociale, eccettuate quelle che per legge non possono comprometersi, saranno deferite per la risoluzione a tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale ha sede in Roma presso la Società.

39.2. Gli arbitri decidono secondo diritto ed osservando le regole di legge.

Articolo 40 - Foro competente

40.1. Per tutte le controversie non compromettibili in arbitrato che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci è competente il Foro di Roma.

40.2. I Soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, sono ad ogni effetto domiciliati come risulta dal Libro Soci.

MODIFICHE STATUTARIE

- I. *Assemblea straordinaria 29.9.04*
"Adozione del nuovo statuto sociale in adeguamento al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 e al decreto legislativo 6 febbraio 2004, n.37". (Verbale a rogito Notaio A. Grassi di Roma rep. n. 134350)
- II. *Assemblea straordinaria 30.06.09*
"Adozione del nuovo statuto sociale in adeguamento alle disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 e nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" (Verbale a rogito Notaio A. Grassi di Roma rep. n. 150551)
- III. *Assemblea straordinaria 4.03.16*
"Adozione del nuovo statuto sociale in adeguamento alle Circolari emanate da Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e n. 285 del 17 dicembre 2013. (Verbale a rogito Notaio M. De Angelis di Roma rep. n. 37691)
- IV. *Assemblea straordinaria 12.07.2016*
"Approvazione della modifica all'art.18 dello Statuto sociale e relativa efficacia – Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Iccrea Holding SpA in Iccrea Banca SpA e della conseguente adozione di un nuovo Statuto sociale della società incorporante. (Verbale a rogito Notaio M. De Angelis di Roma rep. N. 38607);
- V. *Atto di fusione per incorporazione di Iccrea Holding S.p.A. in Iccrea Banca S.p.A. 15.09.2016* (Atto a rogito notaio M. De Angelis di Roma rep. n. 38907).
- VI. *Assemblea straordinaria 10.01.2019*
"Modifiche dello Statuto sociale connesse alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Modifica dei seguenti articoli: Art. 1 Denominazione; Art. 3 Sede; Art. 4 Oggetto; Art. 5 Soci, Art. 6 Capitale; Art. 7 Azioni; Art. 9 Organi sociali; Art. 10 Assemblea: rappresentanza e intervento; Art. 11 Assemblea ordinaria: competenza; Art. 12 Assemblea straordinaria: competenze; Art. 13 Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo; Art. 15 Convocazione; Art. 17 Consiglio di Amministrazione: Composizione, durata e sostituzione; Art. 18 Consiglio di Amministrazione: Competenze; Art. 19 Consiglio di Amministrazione: Convocazione e procedimento; Art. 20 Presidente; Art. 21 Comitato Esecutivo: Composizione, convocazione e procedimento; Art. 22 Comitato Esecutivo: Competenze; Art. 23 Comitati Endoconsiliari; Art. 25 Collegio Sindacale: composizione, requisiti, durata, compensi e procedimento; Art. 26 Collegio Sindacale: poteri e competenze; Art. 27 Revisione Legale dei conti; Art. 33 Entrata in vigore. Introduzione dei seguenti nuovi articoli e modifica conseguente della numerazione di tutti gli articoli successivi: Art. 5 Composizione; Art. 6 Capogruppo, Art. 7 Ammissione al Gruppo, Art. 8 Esclusione dal Gruppo; Art. 9 Recesso dal Gruppo; Art. 10 Accordo di Garanzia; Art. 11 Costituzione di sottogruppi territoriali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; Art. 12 Rapporti tra la Capogruppo e i sottogruppi territoriali del Gruppo." (Atto a rogito notaio Valentina Natalini di Roma rep. 1011 racc. 732).
- VII. *Assemblea straordinaria 10.01.2019*
"Proposta di aumento di capitale sociale": modifica dell'art. 14.1 a seguito della conclusione dell'operazione di aumento di capitale (Atto a rogito notaio Valentina Natalini di Roma rep. 1011 racc. 732).
- VIII. *Consiglio di Amministrazione 08.04.2022*
"Modifica dello statuto sociale in adeguamento al 35° aggiornamento della Circolare emanata da Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013": Modifica dei seguenti articoli: Art. 25. Consiglio di Amministrazione: Composizione, durata e sostituzione; Art. 26 Consiglio di Amministrazione: Competenze; Art. 33 Collegio Sindacale: composizione, requisiti, durata, compensi e procedimento (Atto a rogito notaio Stefano Bompadre di Roma rep. 27623 racc. 17539).
- IX. *Assemblea straordinaria 16.06.2022*

“Proposta di modifica dell’art. 26.3 dello Statuto sociale al fine di inserire fra le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione anche le operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2506-ter del codice civile.” (Atto a rogito notaio Stefano Bompadre di Roma rep. 27838 racc. 17686).

- X. *Assemblea straordinaria 26.05.2023 “Proposta di modifica degli artt. 4, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 28,29 e 41 dello Statuto sociale. (Atto a rogito notaio Stefano Bompadre di Roma rep. 28652 racc. 18251).*